

# ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

## COMMISSIONE PARCELLE

### NOVITÀ INTRODOTTE CON IL D.L. N. 1 DEL 24 GENNAIO 2012

A seguito dell'entrata in vigore delle riforme introdotte dal D.L. n. 1/2012, il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione dei compensi professionali agli architetti iscritti all'Albo, rimangono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24.06.1923 n. 1395, nonché dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 del Codice di Procedura Civile. In particolare, quest'ultimo articolo, prevede che, in caso di compensi professionali, per cui il professionista voglia attivare un'ingiunzione di pagamento, la domanda giudiziale deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere del competente Ordine professionale. La funzione di opinamento (vidimazione della parcella) del Consiglio dell'Ordine rimane dunque, sotto questo aspetto, immutata; cambia, piuttosto, il parametro di giudizio, con le precisazioni di seguito riportate.

#### Determinazione dei compensi

##### Lavori privati

Nel contratto, il professionista, calcolando il proprio compenso, può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili. Nei casi in cui, il professionista, ai fini di promuovere un decreto ingiuntivo per la riscossione coatta dei propri emolumenti, chieda all'Ordine la vidimazione della parcella, il Consiglio può fare riferimento, per l'attività di opinamento, ai parametri di cui al D.M. 20/07/2012 n. 140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad un'espressa disposizione di Legge.

D'altro canto, il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie funzioni di opinamento, potrà essere chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione, che siano stati considerati dal professionista in fase di stesura del contratto.

Tuttavia è consigliabile che il professionista, nella determinazione dei propri compensi, faccia riferimento a criteri di valutazione maggiormente oggettivi. Uno di questi, ad esempio, è quello individuato dal D.M. n° 140/2012, a cui peraltro dovrà fare riferimento anche il giudice chiamato a dirimere eventuali contenziosi.

L'articolo 9 della legge 24 marzo 2012 n. 27, che ha definitivamente abrogato le tariffe professionali, stabilisce che i compensi professionali **devono essere pattuiti tra committente e professionista al momento del conferimento dell'incarico.**

È necessario quindi presentare al committente un preventivo chiaro ed esplicativo dell'onorario dell'architetto al momento del conferimento di un incarico.

La legge ha precisato (art. 9 comma 4) che "...il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.... In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi."

Diviene quindi indispensabile per gli architetti redigere **sempre** un articolato preventivo delle proprie prestazioni da comunicare per iscritto al committente, che lo accetta prima di avviare ogni forma di esecuzione dell'incarico.

E' utile anche ricordare - come ha giustamente fatto recentemente il Consiglio Nazionale degli Architetti - che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia relativo alle regole che il giudice deve tenere presente in caso di contenzioso per la determinazione dei compensi professionali per le professioni regolamentate -

"... da parte dei giudici, la mancanza della prova di un contratto o del preventivo di massima e del criterio per calcolarlo costituisce un **elemento di valutazione negativa** per la liquidazione del compenso professionale."

Naturalmente i criteri per la determinazione dell'onorario - con l'attuale quadro normativo - restano liberi.

Si possono applicare tariffe orarie, si può far riferimento ai vecchi criteri tariffari della legge 143/49, si possono adottare le nuove tabelle parametriche del D.M. 140/2012 o quelle del decreto interministeriale contenente i parametri per la definizione degli importi a base d'asta dei servizi di progettazione per le opere pubbliche o si possono adottare altri parametri individuati autonomamente.

Purché i compensi siano adeguati all'importanza dell'opera e siano stati concordati **preventivamente** con il committente per iscritto.

### **Lavori pubblici**

In adempimento alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara a *parametri* individuati con apposito decreto congiunto dei Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture.

Ad oggi lo schema di provvedimento predisposto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture, il cosiddetto decreto "parametri bis", è stato bocciato sia dal Consiglio Superiore Lavori pubblici sia dall'Autorità di vigilanza.

Fino all'emanazione di tale decreto le stazioni appaltanti potranno continuare a fare riferimento alle "*tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012*" e pertanto al D.M. 4/4/2001.

Relativamente alla determinazione dei compensi nei Lavori Pubblici, il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio della sua funzione di opinamento, dovrà verificare il rispetto dei criteri indicati dalla L. n° 134/2012 e cioè il rispetto dei riferimenti ai *parametri*, che saranno individuati dalla stazione appaltante nel bando di gara.

## **SENTENZA SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 17406 DEL 12 OTTOBRE 2012**

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012) ritiene che si debba applicare la nuova disciplina del D.M. n° 140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (prima del 24 Gennaio 2012). In verità, in base al principio del "*tempus regit actum*" la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui, nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio dell'affidamento dell'incarico.

Per cui pur non condividendo l'orientamento assunto dalla Cassazione, si ritiene doveroso rispettare i dettati.

Si ricorda che il compenso professionale evoca la nozione di compenso unitario, senza la possibilità di frazionare le singole prestazioni di cui l'opera professionale è originariamente affidata, prima e dopo l'entrata in vigore del D.L. 1/2012.